

# SCHEDA TECNICA

## **SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17**

*ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI*

**212/2023/R/eel (\*)**

Con il documento di consultazione 212/2023/R/eel<sup>1</sup>, in accordo alle previsioni dello schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trasmesso in data 18 aprile 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti relativi alla regolazione e alle modalità di affidamento del servizio a tutele gradualistiche cui avranno diritto i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili o STG) senza un fornitore dalla data di rimozione del servizio di maggior tutela, la cui cessazione, ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, come successivamente modificata e integrata, è prevista all'entrata in operatività degli esercenti il STG in esito alla conclusione delle gare per l'affidamento del servizio entro il 10 gennaio 2024.

In particolare, il documento illustra gli orientamenti con riferimento:

- alle condizioni di erogazione del STG;
- alle modalità di assegnazione del STG;
- alle tempistiche di attuazione degli interventi.

### **Orientamenti relativi alle condizioni di erogazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili**

#### • Individuazione dei clienti vulnerabili e condizioni loro applicabili

Al fine di individuare i clienti che hanno diritto rispettivamente al servizio di maggior tutela e al STG, occorre preliminarmente definire le modalità per l'identificazione dei clienti vulnerabili. Al riguardo il documento 212/2023/R/eel prevede, in analogia con quanto disposto dalla deliberazione 102/2023/R/gas per il settore del gas naturale, che il SII provveda all'identificazione dei clienti domestici che risultano titolari di bonus sociale ovvero di età anagrafica superiore a 75 anni, con modalità e tempistiche del tutto analoghe a quelle della citata deliberazione. A tali clienti continuerà ad essere erogato il servizio di maggior tutela a condizioni economiche definite dall'Autorità, in continuità con le attuali modalità per quanto concerne i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e ricorrendo invece a modalità di aggiornamento semplificate per le componenti a copertura dei costi di commercializzazione, per un periodo iniziale di almeno un anno che sarebbe funzionale ad acquisire informazioni di costo puntuali sui clienti vulnerabili.

#### • Attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili

Il STG si attiverà solamente per i clienti domestici non vulnerabili che, alla data di rimozione del servizio di maggior tutela, non risultino titolari di un contratto di fornitura sul libero mercato. Tali clienti potranno in ogni momento certificarsi come vulnerabili, ove ne ricorrano i requisiti, e rientrare in tal modo nel servizio di maggior tutela (fino a quando questo sarà operativo).

In merito alle condizioni di accesso al STG per i clienti domestici non vulnerabili, si confermano previsioni coerenti con quelle degli altri servizi di ultima istanza del comparto elettrico, che dispongono:

- i. la facoltà del cliente di richiedere all'esercente il STG la voltura e l'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato;
- ii. il divieto del cliente di richiedere l'accesso al STG con riferimento ai punti di prelievo nella propria titolarità riforniti nell'ambito di un'offerta di libero mercato.

<sup>1</sup> che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 396/2019/R/eel.

Inoltre, in continuità con la regolazione del STG per le piccole e microimprese, si intende estendere agli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili la facoltà di avvalersi delle misure a tutela del proprio credito previste dalle deliberazioni 491/2020/R/eel e 208/2022/R/eel.

- Assetto del STG

L'Autorità intende replicare l'approccio già seguito per l'omologo servizio destinato alle piccole e microimprese che comporta l'attribuzione agli esercenti il STG sia della funzione di approvvigionamento sia di quella di commercializzazione.

La funzione di utente del dispacciamento e del trasporto potrà essere svolta direttamente dall'esercente il STG, ovvero da un'unica società appartenente allo stesso gruppo societario; inoltre, diversamente che in passato, si intende prevedere la possibilità di partecipazione alle gare da parte di raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito: RTI), che potranno avvalersi, per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento, di una delle imprese del medesimo RTI.

Con riferimento all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura nel caso di decadenza all'incarico (ad es. per mancato assolvimento del servizio da parte dell'assegnatario), si intende prospettare la medesima soluzione di cui alla deliberazione 208/2022/R/eel che consiste nel richiedere agli altri partecipanti alle gare di subentrare, in una data area territoriale, al prezzo al quale questi si rendano disponibili a erogare il servizio. Nel caso in cui vi siano più operatori disponibili a subentrare nell'area rimasta priva di esercente, a parità di prezzo, si ricorrerebbe al sorteggio. Ove detta procedura di interpello non vada a buon fine (per carenza di interesse da parte dei venditori), si affiderebbe transitoriamente il servizio agli esercenti la maggior tutela fino alla data di cessazione di tale servizio, alle medesime condizioni economiche che sarebbero state applicate ai clienti interessati dall'esercente originario il STG.

- Condizioni economiche di erogazione del STG

- CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL STG

L'Autorità intende prevedere che le condizioni economiche applicate nell'ambito del STG per i clienti domestici non vulnerabili siano determinate sulla base dei prezzi di aggiudicazione offerti nell'ambito delle procedure concorsuali. A tal fine, i partecipanti alle procedure concorsuali saranno tenuti a formulare un'offerta economica, espressa in €/POD/anno, che dovrà essere dimensionata in misura tale da coprire i costi che non trovano diretta remunerazione attraverso gli altri corrispettivi indicati nelle condizioni economiche di erogazione del servizio. Con riferimento alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento della materia energia si intende confermare l'applicazione al cliente di un prezzo variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici nel corso dell'anno. Allo stesso modo, si intende prevedere l'applicazione di un prezzo unico al livello nazionale così da soddisfare gli obiettivi di gradualità prescritti espressamente dalla legge concorrenza rispetto alle condizioni economiche applicate ai clienti nell'ambito del servizio di maggior tutela.

- CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL STG

Ai fini della remunerazione degli esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili, ciascun esercente riceverà una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione offerto in sede di gara, a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione, del tutto analogo a quello relativo all'omologo servizio cui hanno diritto le microimprese. Sono poi previste condizioni analoghe a quelle del STG delle microimprese anche nei casi in cui il STG si attivi in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del venditore del mercato libero e per compensare il rischio profilo sopportato dagli esercenti il STG.

- Condizioni contrattuali e obblighi informativi

È prevista l'applicazione ai clienti finali non vulnerabili delle condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET limitatamente a:

- le modalità e le tempistiche di fatturazione;
- il contenuto delle bollette;
- le garanzie da richiedere al cliente, le tempistiche e le modalità di pagamento;
- le modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale;
- la gestione dei reclami e la qualità della vendita (con le modalità previste dal TIQV);
- la gestione della morosità, le modalità e le tempistiche di sospensione della fornitura.

In merito agli obblighi informativi, viene previsto l'invio da parte degli esercenti il STG di una comunicazione scritta al cliente recante le informazioni di cui all'art. 4.9 del TIV entro 7 giorni lavorativi dall'attivazione del servizio, tale termine è esteso a dieci giorni lavorativi in occasione della prima

attivazione del servizio. La comunicazione in questione dovrà altresì riportare le ulteriori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili e sulle modalità per attestare il possesso dei requisiti per essere classificati come tali in modo da poter fruire del servizio di maggior tutela. Si intende poi assoggettare gli esercenti la maggior tutela all'obbligo di inviare, nel periodo intercorrente da settembre 2023 a febbraio 2024, una specifica informativa, con un testo standardizzato definito dall'Autorità, che dovrà essere messo a disposizione dei clienti finali in una comunicazione separata, allegata ad almeno due bollette nonché sul proprio sito internet, ove disponibile, dal contenuto differenziato a seconda che il cliente sia stato identificato o meno come cliente vulnerabile.

## **Orientamenti relativi alle modalità di assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili**

### • Requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali

Si intende subordinare l'ammissione alle procedure concorsuali all'obbligo dei partecipanti di dimostrare il possesso di requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi analoghi a quelli previsti dalla deliberazione 208/2022/R/eel, ancorché con alcune differenziazioni dettate dalla numerosità della platea di riferimento.

### • Garanzie richieste ai partecipanti alle procedure concorsuali

In relazione alle garanzie richieste ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e alla successiva aggiudicazione del servizio, l'Autorità intende replicare quanto già disposto a riguardo dalla deliberazione 208/2022/R/eel. A tal fine è previsto l'obbligo a carico dei partecipanti di costituire una garanzia bancaria i cui importi sarebbero così modulati:

- a. 75.000 euro, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta che sarebbe tuttavia restituita ai partecipanti al termine della procedura di gara;
- b. 2 milioni 500 mila euro oppure 2 milioni di euro (a seconda della configurazione di aree prescelta tra le due poste in consultazione), per ogni area territoriale assegnata, a tutela di un eventuale mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste.

### • Informazioni da mettere a disposizione ai fini delle procedure concorsuali

L'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili informazioni analoghe a quelle già fornite ai partecipanti alle precedenti procedure concorsuali per l'assegnazione dell'omologo servizio rivolto alle microimprese aggiornate a una data quanto più prossima rispetto a quella di svolgimento delle gare, riferite alle caratteristiche (dimensionali, di consumo e di morosità) dei punti di prelievo e con dettaglio provinciale. Le predette informazioni saranno affiancate da quelle oggetto della determina del 9 marzo 2023, con cui è stato già istituito l'obbligo, in capo agli esercenti la maggior tutela, di trasmettere entro il 15 giugno 2023 i dati, nella loro titolarità, con dettaglio geografico provinciale, riferiti ai clienti finali domestici relativi (i) al livello di morosità dei clienti (unpaid ratio a 3, 6, 12 e 24 mesi, nonché le richieste di sospensione negli ultimi 24 mesi), (ii) alle modalità di pagamento degli stessi e (iii) alle modalità di recapito della bolletta.

### • Aree territoriali per l'erogazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili

Il STG per i clienti domestici non vulnerabili sarà assegnato a ciascun esercente distintamente per aree territoriali identificate dall'Autorità. Tali aree sono qui individuate sulla base del numero totale di punti di prelievo riforniti in maggior tutela a febbraio 2023, associati a clienti che non sono stati identificati come vulnerabili sulla base delle informazioni nella disponibilità del SII, pari a poco più di 5 milioni e mezzo. Nel documento sono riportate due ipotesi di delimitazione delle suddette aree che differiscono per il numero medio di POD di ciascuna area.

### • Criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali

Si propone un modello di asta a turno unico in busta chiusa (*sealed bid*) simultanea per tutte le aree territoriali. Nell'ambito dell'asta qui prospettata, ogni partecipante sarà tenuto a formulare la propria offerta (espressa in euro/POD/anno) per ciascuna area in cui intende competere indicando parimenti il numero massimo di aree che è disposto a servire in caso di aggiudicazione. Saranno altresì applicati un tetto massimo al prezzo ammesso in sede di gara, definito dall'Autorità prima dell'asta ma non rivelato preventivamente ai partecipanti, e un limite massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante pari al 35% del numero totale di aree di assegnazione, così da favorire esiti di gara pluralistici.

### • Durata del periodo di assegnazione

Con riferimento al primo periodo di assegnazione del STG l'Autorità intende fissare una durata pari a tre anni.

### **Orientamenti relativi alle tempistiche di attuazione degli interventi**

Le procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili dovranno concludersi entro il 10 gennaio 2024. A tal fine, l'Autorità intende concludere il procedimento entro cui si inquadra il documento di consultazione in oggetto entro l'estate 2023 così da permettere lo svolgimento delle aste orientativamente nel quarto trimestre del 2023 e in modo da lasciare ai partecipanti alle procedure concorsuali un congruo lasso di tempo, di circa due mesi, per l'analisi delle informazioni pre-gara prima della formulazione delle proprie offerte. In esito alla conclusione delle gare, sarebbero poi necessari circa tre mesi per l'esecuzione di tutte le attività strumentali a permettere l'operatività dei nuovi esercenti, conseguentemente, l'attivazione del STG potrebbe avere luogo a partire dal 1° aprile 2024.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 12 giugno 2023.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento